



# CITTÀ DI PALERMO

## AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Via Ausonia, 69 - Polo Tecnico - 90146 PALERMO - ☎ 0917401452

e-mail: [protezionecivile@comune.palermo.it](mailto:protezionecivile@comune.palermo.it) - [protezionecivile@cert.comune.palermo.it](mailto:protezionecivile@cert.comune.palermo.it)

ORDINANZA N. 49/05

DEL 20/05/2020

OGGETTO: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia. Interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Considerato che,

- lo stato di potenziale pericolo derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato d'abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea disseccata che durante la stagione estiva diventa facilmente infiammabile e habitat idoneo alla proliferazione d'insetti responsabili di malattie epidemiche, si ravvisa la necessità di assicurare la pulizia dei terreni al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo così fenomeni di propagazione degli incendi e delle possibili forme di autocombustione, oltre che gli ulteriori inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- dette operazioni convergono sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati da questa amministrazione comunale oltreché contribuisce a contrastare la diffusione dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre), poiché la presenza di sterpaglie crea condizioni favorevoli alla sua diffusione;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana – con validità dal 04/05/2020 fino al 17/05/2020 - riguardanti <<“ **Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**” che all'art. 3 (norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi) consente, in quanto riconducibile a “situazione di necessità”, di effettuare lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, consente altresì, una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, predetta attività è consentita solo nei giorni feriali>> e successivi provvedimenti emanati consente di avviare per tempo quelle opere di bonifica atte ad eliminare i fattori predisponenti agli inneschi degli incendi e problemi igienico sanitari.

Quanto sopra premesso, ritenuto di dovere emanare giusto provvedimento nei riguardi dei proprietari o aventi diritto, per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità, se ne rappresenta la necessità al Sig. Sindaco al fine dell'emissione di apposita ordinanza.

Il Resp. della U.O.  
Arch. Francesco Mereu

Il Dirigente  
Dott. Salvatore Incrapera



## IL SINDACO

- Considerato lo stato di potenziale pericolo, derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, ricadenti nel territorio comunale, che a causa delle aumentate temperature ambientali tipiche della stagione estiva, diventano facilmente infiammabili e habitat ideale per la proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche;
- Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- Considerato che dette azioni convergono sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati da questa amministrazione comunale;
- Sentito l'Ufficio di Protezione Civile;
- Visto l'art. 38 della Legge 142/90;
- Visti gli articoli 443, 443 bis, 449 e 650 del Codice penale;
- Visti l'art. 54, lettera c) del decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- Viste le Direttive decretate con il D.P. n. 297 del 4/06/08, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art. 40 della Legge Regionale 16/96;
- Visto il D.lvo n. 205 del 3.12.2010, che con l'art. 34 modifica l'art.255 del D.lvo 3 aprile 2006 n. 152
- Visto il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell'Ambiente n. 117/Gab. del 20/7/2011 inerente alla "Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi" e "Provvedimenti per la prevenzione degli incendi";
- Vista l'ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana – con validità dal 04/05/2020 fino al 17/05/2020 - riguardanti *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 3 (norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi) consente, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" di effettuare lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, consente altresì, una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, predetta attività è consentita solo nei giorni feriali* e i successivi provvedimenti emanati che convergono nella possibilità di dare attuazione a quanto sopra.
- Visti gli artt. 449, 650 e 652 del codice penale.
- Visto il Decreto n. 91/2014 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, che con l'art. 14 modifica il D.lgs n. 152 del 2006 art. 182 a cui è stato aggiunto il comma 6-bis;
- Vista la Determina Sindacale n. 96 D/S 04/07/2008, con la quale si adottava il "Piano di Protezione Civile derivante dal rischio d'incendio d'interfaccia" e l'istituzione del presidio operativo ai fini di una tempestiva risposta in caso di emergenza di incendio di interfaccia;
- Visto l'art. 7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003;
- Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli d'incendio;
- Rilevato che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso e/o all'interno del centro abitato, terreni incolti e infestati da sterpi e arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;
- Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;





## ORDINA

Ai proprietari o aventi diritti reali, di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio c/o casa comunale:

- 1) alla relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio;
- 2) alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente la larghezza minima di ml. 20.

A tal proposito, dal 15 ottobre al 15 giugno ai sensi del D.lgs. 152 del 2006 e come modificato dal D.L. n. 91 del 2014, è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del suddetto D.lgs. effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.

*Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di strade si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie entro il termine suddetto.*



## VIETA

- A chiunque, nel periodo 15 giugno – 15 ottobre, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;*
- b) A chiunque, nel periodo 15 giugno-15 ottobre e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;*
  - c) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;*
  - d) adoperare fuochi d'artificio in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;*
  - e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.*

## INVITA

- Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115 e/o alle autorità di P.S.e CC.;
- La Prefettura, di dare seguito, per quanto riguarda la competenza degli organi di Polizia, a quanto sotto determinato.

## DETERMINA

- Di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile e Sicurezza, al fine di dare corso alle Direttive del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per istituire un "Presidio Operativo" nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, per un'azione di prevenzione e pronta risposta utile a fronteggiare l'emergenza incendi d'interfaccia, il quale



sarà composto possibilmente da personale del Servizio Protezione Civile e Sicurezza e organizzato secondo una turnazione che garantisca la reperibilità per tutto il periodo.

- Di demandare al Comando di Polizia Municipale, e tramite la Prefettura, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale dovrà supportare il Servizio Protezione Civile per il rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo al loro sanzionamento;
- Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del Comune.
- La Segreteria Generale avrà cura di trasmettere la presente ordinanza presso tutte le Circoscrizioni, le sedi decentrate e gli uffici dell'Amministrazione per l'affissione in bacheca.

*Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti **sanzioni amministrative**:*

- 1) *Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003.*
- 2) *Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.*
- 3) *Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;*
- 4) *In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno – 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353.*



Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, e del Regolamento Comunale.

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06.12.1971 e della Legge Regionale n° 10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione.

Si invia il presente provvedimento alla Prefettura di Palermo, affinché venga diramato a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 C.P., l'osservanza alla stesso, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

Il responsabile del procedimento resta individuato nella persona del dott. Arch. Sergio Marinaro di stanza presso l'ufficio di Protezione Civile del Comune di Palermo tel. 091 74015115 e-mail [s.marinaro@comune.palermo.it](mailto:s.marinaro@comune.palermo.it)

**IL SINDACO**

Leoluca Orlando

ASSESSORE

Arch. Maria Prestigiacomo